



Diocesi di Novara

CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI DELLA PARROCCHIA

REGOLAMENTO

Art. 1 – Natura

Il Consiglio per gli affari economici delle parrocchie della diocesi di Novara (qui di seguito più brevemente denominati CAEP), è costituito dall'Ordinario diocesano in attuazione del can. 537 del Codice di Diritto Canonico, è l'organo di collaborazione dei fedeli con il parroco nella gestione amministrativa della parrocchia.

Art. 2 – Fini

Questa collaborazione si articola nei seguenti modi:

- a) coadiuvare il parroco nel predisporre il bilancio preventivo della parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività e individuando i relativi mezzi di copertura;
- b) approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo (can 1284, §2 n. 8);
- c) verificare, per quanto attiene agli aspetti economici, l'applicazione della convenzione prevista dal can. 520, comma secondo, per le parrocchie affidate ai Religiosi;
- d) esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione determinati dal Codice di Diritto Canonico, integrato dalle delibere CEI e, per la diocesi dal decreto del Vescovo il 1 giugno 2006, dovrà essere allegato alla domanda di autorizzazione;
- e) curare l'aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti presso l'Ufficio amministrativo della diocesi (can. 1284 §2, n.9) e l'ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali;
- f) ove non esistesse l'inventario dei beni patrimoniali e di quelli culturali, provvedere alla sua prima redazione;
- g) la promozione del sostegno economico alla Chiesa;
- h) stabilire quale quota percentuale delle entrate ordinarie del bilancio, vada destinata ad attività caritative, oltre quanto viene raccolto per iniziative straordinarie.

Art. 3 – Composizione

§ 1 Il CAEP è composto dal parroco, che di diritto ne è il presidente, dai vicari parrocchiali e da almeno tre fedeli laici nominati dal parroco, sentito il parere del Consiglio Pastorale o, in sua mancanza, di persone mature e prudenti.

§ 2 Il Consiglio nomina, preferibilmente tra i suoi membri, un Segretario che avrà il compito di redigere il verbale della riunione su un apposito registro dei verbali CAEP.

§ 3 I Consiglieri devono essere eminenti per integrità morale, attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e possibilmente esperti in diritto o in economia. Non può essere scelto come Consigliere colui che ha legami di tipo parentale con il parroco o rapporti di tipo professionale o commerciale con la parrocchia.

Art. 4 – Nomina e durata del Consiglio

Il Parroco, sentito il parere del Consiglio Pastorale, designa il CAEP, con la richiesta di costituzione del Consiglio che raccoglie il nome dei consiglieri, i dati anagrafici, la residenza con i contatti telefonici e l'eventuale indirizzo e-mail, e il deposito della firma come accettazione della nomina e di impegno di assolvere l'incarico con diligenza, onestà e fedeltà le funzioni amministrative. L'atto costitutivo e i nominativi dei consiglieri con le informazioni sopra esposte devono essere comunicati all'Ufficio Amministrativo della Diocesi. L'Ordinario diocesano costituirà il CAEP e invierà alla parrocchia l'atto costitutivo indicando l'inizio dell'attività del Consiglio.

I membri del CAEP durano in carica cinque anni e il loro mandato può essere rinnovato. La scadenza del quinquennio è regolata alla scadenza diocesana.

Art. 5 – Presidente del Consiglio

Spetta al parroco:

- a) la convocazione e la presidenza del CAEP;
- b) la determinazione dell'ordine del giorno di ciascuna riunione;
- c) la presidenza delle riunioni.

Art. 6 – Poteri del Consiglio

Il CAEP ha funzione consultiva, non deliberativa. In esso tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della parrocchia in conformità al can. 212, §3. Il Parroco chiederà e ascolterà attentamente il parere, non se ne discosterà se non per gravi motivi ritenendolo valido strumento per l'amministrazione della parrocchia.

È data facoltà ai consiglieri di proporre punti da inserire all'Ordine del giorno documentandone la rilevanza.

Spetta al Parroco la legale rappresentanza della parrocchia in tutti i negozi giuridici ed è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del can. 512.

Art. 7 – Riunioni del Consiglio

Il CAEP viene convocato almeno quattro volte all'anno in via ordinaria e in via straordinaria ogni volta che il parroco lo ritenga opportuno, o che ne sia fatta a quest'ultimo richiesta da almeno due membri del Consiglio.

Una delle riunioni deve essere dedicata allo studio e all'approvazione del rendiconto.

La convocazione sia fatta almeno otto giorni prima della sessione (anche verbalmente).

Le riunioni non sono pubbliche, ove però è necessario, su invito del Presidente, possono partecipare anche altre persone in qualità di esperti, senza diritto di voto. Sia i consiglieri che gli invitati sono tenuti alla riservatezza.

Ogni Consigliere ha facoltà di far mettere a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare.

Art. 8 - Decadenza o vacanza di seggi del Consiglio

Per la durata del loro mandato i Consiglieri non possono essere revocati se non per gravi documentati motivi o per dimissioni dell'interessato. La revoca e la sostituzione di un componente del CAEP è riservata all'Ordinario Diocesano. I Consiglieri decadono alla scadenza del mandato quinquennale o alla nomina di un nuovo parroco. Nei casi di morte, di dimissioni, di revoca di uno o più membri del CAEP, il parroco deve provvedere, entro 30 giorni, a presentare le motivazioni della revoca e la nuova designazione all'Ordinario Diocesano secondo la modalità espressa nell'art. 4.

I Consiglieri così nominati o riconfermati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato.

Art. 9 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della parrocchia va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il 30 aprile successivo, il bilancio consuntivo, debitamente firmato dai membri del Consiglio, sarà presentato dal parroco al Vescovo, tramite la consegna all'Ufficio Amministrativo Diocesano.

Art. 10 – Informazioni alla comunità parrocchiale

IL CAEP presenta al Consiglio Pastorale Parrocchiale il bilancio consuntivo annuale e porta a conoscenza della comunità parrocchiale le componenti essenziali delle entrate e delle uscite verificatesi nel corso dell'esercizio nonché il rendiconto analitico dell'utilizzazione delle offerte fatte dai fedeli, indicando anche le opportune iniziative per l'incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento del clero parrocchiale.

Art. 11 – Validità delle sedute e verbalizzazione

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro, devono portare la sottoscrizione del parroco e del segretario e devono essere approvati nella seduta successiva.

Art. 12 – Rinvio a norme generali

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si applicheranno le norme del diritto canonico.

I CONSIGLI PARROCCHIALI PER GLI AFFARI ECONOMICI NELLE UNIONI DI PARROCCHIE E NELLE UNITA' PASTORALI MISSIONARIE.

Tenendo conto dell'obbligo canonico per ogni parrocchia di disporre di un proprio CAEP, è necessario prevedere per l'unione di parrocchie e per le unità pastorali missionarie un organismo che faciliti il **coordinamento** dell'amministrazione economica, la **condivisione** dei beni per un mutuo aiuto tra le parrocchie, un **utilizzo** dei beni e delle risorse nel contesto di una pastorale di insieme.

Senza creare altre strutture questo nuovo organismo si costituisce nelle riunioni di lavoro comuni dei CAEP. La responsabilità di convocare e di guidare le sessioni comuni spetta al Parroco nei casi di unioni di parrocchie o al Moderatore nelle Unità Pastorali Missionarie.

Per le Unioni di Parrocchie dove il numero ridotto di fedeli non permette la costituzione di un CAEP, si può costituire un Consiglio formato da almeno un rappresentante di ciascuna parrocchia. Il Vescovo nomina questo Consiglio come CAEP di ciascuna parrocchia che costituisce l'unione di parrocchie. Per la conduzione di queste riunioni comuni si terrà presente il regolamento del CAEP.

I Parroci in unità con il Moderatore con l'aiuto dei CAEP condivideranno la responsabilità di amministrare i beni delle parrocchie nella logica cristiana: le risorse devono servire - secondo la classica tripartizione delle finalità dei beni ecclesiali - per il culto, l'apostolato e la carità, e il sostentamento del clero e degli altri ministri che servono la Chiesa. Tutti guarderanno come a un modello la prima primitiva comunità cristiana, di cui si dice che *“nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponavano ai piedi degli Apostoli; veniva poi distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno”* (At 4,34.35). I consiglieri dei CAEP di ciascuna parrocchia si faranno carico di custodire l'equilibrio tra la Comunità Pastorale e la singola parrocchia, promuovendone la comunione e l'aiuto fraterno.

La corresponsabilità economica nella UdP e nelle UPM si concretizza nel stabilire un “accordo di compartecipazione” dove ogni comunità parrocchiale contribuisce in modo proporzionale al sostentamento del parroco e alle varie attività pastorali comuni.